

**ELEMENTI NON ESAUSTIVI DI INFORMAZIONE E AUTO CONTROLLO RELATIVI AL
PIANO MIRATO DI PREVENZIONE REGIONALE : ATTREZZATURE NEL SETTORE
TERZIARIO - ATTIVITÀ ARTIGIANALI ALIMENTARI**

Denominazione azienda: _____	
Forma giuridica: <input type="checkbox"/> S.p.A.; <input type="checkbox"/> S.r.l. <input type="checkbox"/> S.r.l.s <input type="checkbox"/> S.n.c. <input type="checkbox"/> S.c.a.r.l. <input type="checkbox"/> S.a.s. <input type="checkbox"/> Cooperativa <input type="checkbox"/> individuale <input type="checkbox"/> Altro (specificare):_____	
Indirizzo Sede legale	
Indirizzo Sede operativa/produttiva (indicare solo se diversa dalla sede legale)	
Partita IVA	

Datore di Lavoro ⁽⁰⁾			
Nome e cognome			
Data di nascita		Luogo di nascita	
Indirizzo di residenza			
Cellulare			
Mail/ PEC			

Documento di valutazione dei rischi (D.V.R.)	
In caso di presenza di lavoratori dipendenti o equiparati ⁽¹⁾ il datore di lavoro ha redatto il documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) ⁽²⁾ con i contenuti previsti dall'art. 28 co. 2 del D. Lgs. 81/2008 ^(2a) ?	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Il D.V.R. è provvisto di data certa o in alternativa attestata dalla sottoscrizione del Medico Competente aziendale, ove previsto, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) e dal Rappresentate dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.)?	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Il D.V.R. è custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

Fasi di lavoro da prendere in considerazione

La fase di immagazzinamento e produzione (consegna, stoccaggio e produzione) viene effettuata:

manualmente e/o con l'ausilio di attrezzature;

Quanti tipi di materie prime (es. farine) vengono utilizzati nel processo produttivo?

1 2 3 4 di più _____ (indicare quanti)

Quali?

Data la probabile presenza di polveri allergizzanti/sensibilizzanti, che possono causare patologie professionali, in che modo è stato valutato il rischio sanitario per gli esposti? (sono possibili più risposte)

- in collaborazione con il medico competente
- attraverso la misurazione ambientale
- attraverso uso di linee guida (indicare quali) _____

Sono state individuate misure per ridurre l'esposizione ai rischi lavorativi? Sì No

In riferimento al rischio di esposizioni a polveri sono state individuate procedure per la pulizia ambienti e macchine e per la preparazione di impasti? Sì No

La fase di trasporto (se presente) :

L'azienda effettua trasporto dei propri prodotti verso altre ditte? No

Se sì,

1. Il trasporto viene effettuato da:
 - personale dipendente dell'azienda produttiva;
 - personale di altre aziende;
2. il carico della merce da trasportare viene effettuato da:
 - personale dipendente dell'azienda produttiva;
 - personale di altre aziende;
3. In che modo viene effettuato il carico:
 - manualmente e/o con l'ausilio di attrezzature;

4. E' stato rilevato il peso dei contenitori da trasporto completamente carichi?

si no

E' stata valutata l'esposizione a microclima sfavorevole (postazioni forni, celle frigo, ecc...)?

si no

Viene effettuato lavoro durante le ore notturne(D.Lgs. 66/2003 e s.m.i.)?

Se si, indicare quante n. ore _____

E' stata presa in considerazione l'ergonomia delle postazioni di lavoro? ^(2b)

si no

Il datore di lavoro ha effettuato una valutazione del rischio incendio, così come previsto dall'art. 2 del DECRETO MINISTERIALE 10 MARZO 1998

"Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro" e dal relativo allegato I, dalla quale è risultato un livello di rischio incendio:

basso

medio

alto

Il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ⁽³⁾

In caso di presenza di lavoratori dipendenti o equiparati è stato nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) ⁽⁴⁾ in possesso dei requisiti previsti dall'art. 32 del D.Lgs. 81/2008 ?

Si No

Interno all'azienda ⁽⁵⁾ Esterno all'azienda ⁽⁶⁾ Datore di Lavoro ⁽⁷⁾

Se interno all'azienda nominativo: _____

Ruolo in azienda: _____

Se esterno nominativo: _____

tel. _____ PEC/@mail _____

E' presente presso in azienda il documento di nomina del RSPP ?

Si No

E' presente l'attestato di formazione del soggetto nominato RSPP?

Si No

E' presente l'eventuale attestato di aggiornamento del RSPP?

Si No

Il medico competente ⁽⁸⁾

E' stato nominato il medico competente? ⁽⁹⁾: Si No

Esistono più medici competenti? ⁽¹⁰⁾ Sì, ed uno è individuato quale coordinatore.
 No, solo uno.

Luogo di conservazione delle cartelle sanitarie e di rischio redatte dal medico competente:

- presso la sede dell'azienda
- presso lo studio del medico competente
- presso la struttura di cui fa parte il medico competente
- altro, specificare: _____

Il medico competente ha redatto il protocollo di sorveglianza sanitaria ?

Si No

Sono presenti presso l'azienda i certificati di idoneità alla mansione dei lavoratori ?

Si No

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ⁽¹¹⁾

E' stato nominato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Si No

Se presente: Lavoratore interno all'azienda Nominativo _____

Corso dedicato di formazione: No Sì presso _____

Soggetto esterno all'azienda Nominativo _____

Ente di riferimento _____ tel. _____

Sono identificati i lavoratori a Voi subordinati o equiparati presenti in azienda ⁽¹⁾? Si No

Nome	Cognome	Età	Mansione

Dei lavoratori sopra elencati sono presenti gli attestati di formazione ⁽¹²⁾? Si No

In caso di lavoratori non madre lingua italiana (che non comprendono la lingua italiana), come viene valutato il grado di efficacia della formazione:

- verifica delle procedure lavorative;
- test di apprendimento;
- altro

Specificare gli altri modi adottati:

Gestione delle emergenze ⁽¹³⁾

Primo soccorso ⁽¹⁴⁾

E' presente un numero adeguato di lavoratori formati ed incaricati al primo soccorso e sempre presenti in azienda? Si No

Sono presenti e mantenuti i presidi di primo soccorso? Si No

Sono presenti gli attestati di formazione di primo soccorso dei lavoratori incaricati? Si No

Sono presenti gli attestati di aggiornamento di primo soccorso dei lavoratori incaricati? Si No

Antincendio ⁽¹⁵⁾

E' presente un numero adeguato di lavoratori formati ed incaricati all'emergenza incendio e sempre presenti in azienda? Si No

Sono presenti e mantenuti i presidi di antincendio? Si No

Sono presenti gli attestati di formazione di antincendio dei lavoratori incaricati? Si No

E' presente un elenco delle Attrezzature di proprietà o non utilizzate in azienda ⁽¹⁶⁾?

Si No

Attrezzatura	Proprietà	Marca e Modello	Anno di fabbricaz.	Marcatura CE ⁽¹⁷⁾
	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>			Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>			Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>			Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>			Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>			Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>			Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>			Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

È presente per ogni attrezzatura il Manuale d'uso e manutenzione ⁽¹⁷⁾?

Si No

Impianto elettrico		
E' provvisto di:		
Dichiarazione di conformità ⁽¹⁸⁾	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Denuncia dell'impianto di messa a terra e protezione delle scariche atmosferiche ⁽¹⁹⁾	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Verifiche manutentive dell'impianto elettrico ⁽²⁰⁾	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>

La Sua Ditta ha adottato un Sistema di Gestione di Sicurezza sul Lavoro ⁽²¹⁾	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
<p>Ha mai ricevuto informazioni generali sulla Responsabilità sociale d'impresa?</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, solo informazioni generali</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, anche informazioni specifiche legate ad esperienze aziendali</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, anche informazioni legate alla tipologia della mia azienda</p> <p><input type="checkbox"/> No, nessuna informazione</p>		
<p>Rispetto alla sua esperienza aziendale attivare azioni di RSI significa occuparsi oltre gli obblighi di legge di:</p> <p><input type="checkbox"/> dipendente</p> <p><input type="checkbox"/> fornitori</p> <p><input type="checkbox"/> clienti</p> <p><input type="checkbox"/> territorio/comunità locale</p> <p><input type="checkbox"/> altro, specificare _____</p>		
<p>In particolare nella relazione con il dipendente l'azienda socialmente responsabile cosa può realizzare oltre gli obblighi di legge?</p> <p><input type="checkbox"/> attività di formazione definita in base alle richieste dei dipendenti</p> <p><input type="checkbox"/> azioni di welfare aziendale/conciliazione tra vita privata e vita lavorativa</p> <p><input type="checkbox"/> interventi sulla salute e sicurezza sul lavoro in ottica preventiva</p> <p><input type="checkbox"/> è impossibile andare oltre le norme di legge</p>		
<p>Ci sono nella sua azienda esperienze/buone pratiche che vorrebbe segnalare?</p> <p>_____</p> <p>_____</p>		

Note esplicative

0. il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

In base alla forma giuridica, possono esserci più datori di lavoro, es.:

- "S.a.s.", sono datori di lavoro tutti i soci accomandatari, fatto salvo eventuali deleghe in materia di salute e sicurezza a capo di un unico soggetto;

- "S.n.c.", sono datori di lavoro tutti i soci, fatto salvo eventuali deleghe in materia di salute e sicurezza a capo di un unico soggetto;

In caso di più datori di lavoro, è possibile individuarne uno per l'espletamento degli obblighi delegabili (non è possibile delegare la redazione D.V.R. e la nomina R.S.P.P.) attraverso la delega di funzione di cui all'art. 16 del D.Lgs. 81/2008.

1. Per lavoratori a voi subordinati si intendono i dipendenti e coloro che eseguono prestazioni sotto le vostre direttive.

ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. a) del D. Lgs. 81/2008 al lavoratore è equiparato:

- il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto;

- i soggetti beneficiario delle iniziative di tirocini formativi;

- l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari;

- il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;

- e altre forme previste dall'art. 2 co. 1 lett. a) del D. Lgs. 81/2001;

2. Uno degli obblighi non delegabili dal datore di lavoro è la redazione del documento di valutazione dei rischi.

I datori di lavoro delle aziende che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui DECRETO INTERMINISTERIALE 30 novembre 2012 "Procedure standardizzate" per la valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera f).

Dal 30 giugno 2013 (escluso), i datori di lavoro non possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi.

2a Vista la tipologia lavorativa svolta si deve effettuare un'analisi globale di tutti i potenziali rischi a cui il lavoratore potrebbe essere esposto (es. microclima, inalazione di polveri, allergeni, lavoro notturno, stress lavoro – correlato, rischio chimico [prodotti di sanificazione], ecc...)

2b L'ergonomia è una scienza multidisciplinare volta allo studio delle funzioni e dell'interazione tra i seguenti tre elementi che caratterizzano un sistema di lavoro:

- uomo: lavoratore adibito allo svolgimento di un determinato compito, inteso sia in senso fisico (caratteristiche antropometriche, aspetti biomeccanici ecc.) che cognitivo (carico mentale indotto, interazioni sociali, fattori psicologici nonché l'insieme dei processi mentali, che vanno dalla percezione all'azione, passando, in ordine, per la memoria, la decisione e il giudizio);

- macchina: intesa come l'apparecchiatura, l'utensile, lo strumento ecc. utilizzato per gestire i flussi di informazioni o per svolgere la mansione assegnata;

- ambiente: inteso come l'insieme delle caratteristiche del luogo in cui viene svolta l'attività lavorativa. Queste comprendono il layout dello spazio, della postazione o del locale adibito allo svolgimento dell'attività lavorativa, tutti i parametri fisici che li caratterizzano (presenza di inquinanti, temperatura, umidità relativa, ventilazione, rumore, illuminazione ecc.) nonché gli aspetti sociali e organizzativi.

Lo scopo dell'ergonomia è quello di migliorare le prestazioni del sistema e la soddisfazione complessiva dei lavoratori, tutelandone il benessere, la salute e la sicurezza.

Nelle condizioni d'uso previste devono essere ridotti al minimo possibile il disagio, la fatica e le tensioni psichiche e fisiche (stress) dell'operatore, tenuto conto dei principi seguenti dell'ergonomia:

- tener conto della variabilità delle dimensioni fisiche, della forza e della resistenza dell'operatore,

- offrire lo spazio necessario per i movimenti delle parti del corpo dell'operatore,

- evitare un ritmo di lavoro condizionato dalla macchina,

- evitare un controllo che richiede una concentrazione prolungata,

- adattare l'interfaccia uomo/macchina alle caratteristiche prevedibili dell'operatore.

3. L'altro compito non delegabili del Datore di Lavoro è la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, per comodità RSPP (art. 17.1 lett. b del D.L.vo 81/08).
4. Il Datore di Lavoro deve organizzare il Servizio di Prevenzione e Protezione all'interno della propria azienda o avvalersi di persone o servizi esterni (art. 31.1 del D.L.vo 81/08).
5. Può essere nominato RSPP, interno all'azienda, solo chi è debitamente formato a svolgere tale compito, precisamente possedere almeno di diploma di scuola secondaria superiore e aver frequentato con profitto specifici corsi di prevenzione e protezione dai rischi.
6. Il Datore di Lavoro deve attestare di aver verificato la rispondenza ai requisiti formativi previsti del soggetto esterno nominato RSPP.
7. Il Datore di Lavoro può svolgere direttamente nella sua azienda il compito di RSPP nelle aziende che impegnano fino a 30 lavoratori, avendone i requisiti, ossia avendo partecipato a corso di formazione dedicato.
8. Il datore di lavoro nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo, quali a titolo di esempio:
 - movimentazione manuale di carichi e movimenti ripetuti degli arti superiori (ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato un rischio effettivo)
 - attività a unità videoterminale (ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato un'attività complessiva settimanale di 20 ore)
 - esposizione ad agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, atmosfere iperbariche: in tutti i caso in cui sia rilevata un'esposizione tale da supporre possibili conseguenze sulla salute)

- sostanze pericolose: chimiche, cancerogene, mutagene, sensibilizzanti (attenzione alla classificazione di queste sostanze come rischio irrilevante per la salute)
 - agenti biologici
 - lavoro notturno.
9. Il medico competente, nominato dal datore di lavoro o da dirigente delegato con specifico atto di nomina, deve redigere il protocollo sanitario e consegnare al datore di lavoro ed ai lavoratori i certificati di idoneità alla mansione specifica .
 10. Il Datore di Lavoro può nominare più medici competente, dei quali uno individuato come coordinatore, evidenziando nel documento di valutazione dei rischi tale necessità.
 11. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) deve essere presente in ogni azienda ed il suo compito consiste nell'interfacciarsi col datore di Lavoro per le problematiche inerenti lo svolgimento in sicurezza del lavoro; è suo compito evidenziare al Datore di Lavoro eventuali carenze o problematiche, in materia di igiene e sicurezza, evidenziate durante lo svolgimento delle attività. Detto soggetto è possibilmente interno all'azienda e viene eletto dai lavoratori secondo i dettami dell'art. 47 del D.Lvo 81/08.; il lavoratore eletto deve svolgere a cura dell'azienda idoneo corso di formazione.
 12. Il datore di lavoro deve provvedere affinché ciascun lavoratore sia formato sui rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro così come previsto dall'art. 37 co. 1 del D. Lgs. 81/2008 e dall'Accordo Stato Regioni sulla formazione dei lavoratori del 21/12/2011. Ad esempio in caso di Codice Ateco 10.7 - PRODUZIONE DI PRODOTTI DA FORNO E FARINACEI -> rischio alto, formazione prevista per i lavoratori è 4 ore di formazione generale e 12 ore di formazione specifica, per un totale di 16 ore.
 13. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico, come previsto dalle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998 (antincendio) e dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 (primo soccorso).
 14. Il datore di lavoro deve prendere i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione/aggiornamento, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388.
 15. Il datore di lavoro garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati.
 16. Indicare solamente le attrezzature significative, omettendo coltelli, forbici, cacciaviti e tutti gli strumenti puramente manuali.
 17. La marcatura CE (targa identificativa), il Manuale d'uso e manutenzione e la dichiarazione di conformità è obbligatoria per tutte quelle attrezzature prodotte dopo l'emanazione del D.P.R. 459/96 [data di entrata in vigore 24/07/1996]. Per le attrezzature prodotte prima del D.P.R. 459/96 si fa riferimento all'allegato V del D. Lgs. 81/2008. L'anno di fabbricazione è visibile dalla targhetta CE (es. macchina fabbricata nel 1995 – normativa di riferimento all'allegato V del D. Lgs. 81/2008; macchina costruita dal 24/07/1996 al 27/01/2010 –

normativa di riferimento D.P.R. 459/96; macchina fabbricata dal 27/01/2010 – normativa di riferimento D.Lgs. 17/2010).

La presenza del Marcatura CE non corrisponde sempre ad una conformità alla normativa vigente, pertanto, il datore di lavoro ogni volta che una macchina entra a far parte del proprio processo produttivo deve effettuare una valutazione del rischio verificando, per quanto gli sia possibile, che questa non presenti delle gravi non conformità (rischi palesi) che possono essere causa di infortuni (Es. elementi mobili della macchina privi di protezioni e/o dispositivi di interblocco non funzionanti, i ripari e protezioni non integri, ecc...). **La valutazione non deve estendersi a carenze legate ad aspetti progettuali (rischi occulti) non rilevabili da un semplice esame visivo o dall'uso quotidiano della macchina, della quale è responsabile il fabbricante che aveva, o doveva avere, le conoscenze tecniche necessarie.**

18. La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente (D.M. 37/2008). La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto ai sensi dell'art. 2 co. 1 del D.P.R. 462/2001
19. La denuncia dell'impianto di messa a terra e scariche atmosferiche: ai sensi dell'art. 2 co. 2 del D.P.R. 462/2001 entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.
20. il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza (D.P.R. 462/2001). L'esito dei controlli deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza.
21. Sistema di gestione sicurezza sul lavoro, attualmente volontario, previsto dall'art. 30 del D.L.vo 81/08. Se volontariamente adottato, mettere a disposizione anche presso il cantiere l'attestazione di certificazione o di asseverazione.